

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 247<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente COSSIGA

### INDICE

CONGEDI E MISSIONI..... Pag. 3

#### DISEGNI DI LEGGE

**Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup>  
Commissione permanente, ai sensi dell'articolo  
78, terzo comma, del Regolamento:**

«Conversione in legge del decreto-legge 7 feb-  
braio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in  
favore delle aree ad alta tensione abitativa»  
(1174):

PRESIDENTE ..... 5  
COLOMBO SVEVO (DC), *relatore* ..... 3  
DE SABBATA (PCI) ..... 4

#### SU UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

PRESIDENTE ..... 6  
GRASSI BERTAZZI (DC)..... 5



## Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 7 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bisso, Carli, Carta, Cioce, Crollanza, De Cataldo, Fassino, Franza, Girardi, Kessler, Mondo, Postal, Riva Dino, Tomelleri, Triglia, Urbani, Valiani, Vernaschi, Vettori, Viola.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Masciadri e Pollidoro, a Tunisi, per attività della Commissione Agricoltura del Consiglio d'Europa.

### Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

**«Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa» (1174)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa».

Ha facoltà di parlare il relatore.

COLOMBO SVEVO, relatore. Signor Presidente, la Commissione affari costituzionali, preso atto del parere favorevole delle Commissioni riunite 2ª e 8ª, sia pure con alcune osservazioni, ha espresso e riconosciuto a maggioranza la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione in ordine al decreto-legge n. 12 del 1985, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.

Il presente decreto-legge dispone in ordine alla sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di sfratto per un periodo limitato, alla proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad usi diversi da quello abitativo, all'avvio del programma di edilizia pubblica, relativo al biennio 1986-1987, all'acquisto da parte dei comuni di alloggi da assegnare agli sfrattati e ad agevolazioni fiscali per gli acquirenti della prima casa.

Rispetto ai due precedenti decreti-legge, che prevedevano la realizzazione di un programma straordinario di 1.700 miliardi da destinare all'acquisto di abitazioni e alla realizzazione di interventi costruttivi di opere di urbanizzazione, l'attuale decreto-legge, agli articoli 3 e 4, prevede interventi attraverso i quali si possa far fronte alle esigenze abitative, a breve e a medio termine.

A breve termine, prevede l'avvio di un'azione articolata che fa capo soprattutto ai comuni che possono acquistare alloggi ultimati o ultimabili entro il 31 dicembre del 1985 e realizzare opere di urbanizzazione per utilizzare immediatamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica già ultimati. Queste due disposizioni esistevano già nei precedenti decreti-legge ma di nuovo il decreto-legge in esame, all'articolo 3, prevede che le regioni, attraverso procedure rapide, possano concedere entro l'anno, in modo da avvalersi quindi delle agevolazioni fiscali, buoni-casa per l'acquisto di un alloggio ai singoli cittadini.

A medio termine, il programma consente l'effettuazione di nuove costruzioni e il recupero di edilizia agevolata e sovvenzionata. Questo nuovo programma è caratterizzato da tre punti fondamentali che costituiscono un elemento di straordinarietà consentendo l'avvio di un efficace piano ordinario: anzitutto le regioni sono tenute a localizzare prioritariamente i finanziamenti nei comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa; in secondo luogo, questa attuazione deve essere caratterizzata da tempi ristretti in modo da assicurare il completamento degli interventi entro il 1987; infine, sono richiamate le norme di cui all'articolo 8, nono comma, della legge n. 25 del 1980, che consentono ai comuni di disporre con celerità delle aree necessarie a realizzare gli interventi.

L'esigenza, quindi, di ricorrere ad un decreto-legge per attivare un programma ordinario sta nelle caratteristiche particolari di tale programma e cioè nell'immediato avvio delle localizzazioni degli interventi e del reperimento delle aree stesse.

Per questo la Commissione ha riconosciuto, seppure a maggioranza, la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza e chiede che l'Assemblea la approvi.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Innanzi tutto, mi consenta il relatore di fare una correzione, perchè il voto della Commissione è stato a maggioranza solo sugli articoli 3 e 6: per tutto il resto, invece, il voto è stato unanime nel riconoscere l'urgenza e la necessità del provvedimento.

Per la verità, l'articolo 3 in modo particolare non contiene le condizioni previste dall'articolo 77 della Costituzione circa la straordinarietà, l'urgenza e la necessità. Si tratta di disposizioni che tendono ad accelerare una procedura rallentata da tempo e che non potrà essere accelerata se non negli anni che verranno, in modo particolare il 1986 e il 1987. Vengono previste disposizioni finanziarie scarsamente comprensibili, che

probabilmente hanno una certa loro logica, ma che continuano a sottolineare e fare comprendere che le questioni non sono urgenti, in quanto, in parte, possono trovare attuazione in via amministrativa e in parte non possono avere una applicazione immediata. Peraltro, nel complesso, si tratta di norme che possono essere benissimo oggetto di un provvedimento legislativo volto a correggere non solo quanto previsto in questo articolo, ma anche tutto quello che rende le procedure macchinose ed insufficienti e, assieme alle procedure, anche certe condizioni di sostanza e finalizzazioni di provvedimenti.

Non si vede quindi come il Governo possa essere autorizzato ad approfittare di un decreto-legge per introdurre argomenti che meritano una discussione più aperta e che non devono essere ridotti nei tempi, come viene previsto per l'iter dei decreti-legge.

Altra osservazione è stata proposta per l'articolo 6 che rappresenta pure una grave lesione delle prerogative del Parlamento, al quale sono riservate le decisioni che riguardano i rapporti giuridici rimasti sospesi in seguito alla decadenza dei decreti-legge, nel caso particolare del decreto n. 582 del 18 settembre 1984 e del decreto n. 795 del 1° dicembre 1984.

È vero che altre volte il Parlamento si è trovato di fronte ad infrazioni di questo genere, ma, nonostante che, anche per iniziativa del Senato, la norma sia stata trasferita dal decreto-legge alla legge di conversione per essere resa in questo modo corretta, il Governo insiste nel riproporre la norma nel decreto-legge trascurando il voto più volte espresso dal Parlamento. Tuttavia, per questa volta credo che il Parlamento potrà ancora ripetere il trasferimento dal decreto alla legge di conversione.

Non insisto per quanto riguarda la mancanza di requisiti e la lascio alla responsabilità del Governo. Insisto, riconoscendo la necessità e l'urgenza della proroga degli sfratti e delle altre disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, perchè l'Assemblea proceda con votazioni separate riguardanti, rispettivamente, l'esistenza dei requisiti di costituzionalità dell'articolo 3 e poi dei restanti articoli del decreto-legge.

PRESIDENTE. Senatore De Sabbata, dunque lei richiede che si proceda a due distinte votazioni, la prima in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per l'articolo 3 del decreto-legge e la seconda in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per i restanti articoli del decreto-legge.

DE SABBATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore De Sabbata è accolta.

Metto quindi ai voti le conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per l'articolo 3 del decreto-legge n. 12.

**Sono approvate.**

Metto ai voti le conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per i restanti articoli del decreto-legge n. 12.

**Sono approvate.**

#### **Su una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Grassi Bertazzi, il quale mi ha previamente informato, a norma dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento, dell'oggetto del suo intervento. Ne ha facoltà.

GRASSI BERTAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per evidenziare una singolare vicenda, forse mai verificatasi prima d'ora, nei confronti di un componente di questa Assemblea. Sul Resoconto sommario del giorno 29 gennaio, alla pagina 12, risulta che ella, signor Presidente del Senato, ha comunicato all'Assemblea che il Ministro di grazia e giustizia le ha trasmesso la domanda di autorizzazione a pro-

cedere in giudizio nei miei confronti per asseriti reati di cui agli articoli 640, 110, 480, 61, n. 2, del codice penale. È uno sconcertante errore commesso dal procuratore della Repubblica di Caltanissetta il quale, ignorando inspiegabilmente una sentenza di assoluzione ormai irrevocabile resa con formula piena — il fatto non sussiste — il 2 giugno 1982 dal tribunale di Caltanissetta, ha chiesto nuovamente al Guardasigilli l'inoltro al Senato della predetta richiesta di autorizzazione a procedere inerente il medesimo fatto coperto dalla *res iudicata*.

Amo pensare, signor Presidente, onorevoli colleghi, ad un mero, per quanto deprecabile errore, anche se i tempi nei quali viviamo e il modo di agire di taluni magistrati, nei confronti di parlamentari e politici in genere, specie nella mia Sicilia, indurrebbero ad altre più severe riflessioni.

L'abitudine ad avviare iniziative di chiaro sapore persecutorio nei confronti di chi siede in Parlamento sta purtroppo consolidandosi sempre più. Non mi dorrò qui del pur gravissimo danno che sono costretto a subire a causa della rinnovata propalazione di un'accusa tanto infamante quanto infondata, però credo sia giusto sollecitare alla sua alta autorità di tutore e difensore delle prerogative di questa Assemblea, signor Presidente, tutti i provvedimenti idonei ad evitare il perpetuarsi del disagio che mi è ingiustamente inflitto, pregandola di voler disporre, in particolare, la sospensione provvisoria, in attesa degli accertamenti che ella riterrà di esperire, della pubblicazione dello stampato relativo alla domanda di autorizzazione a procedere a mio carico, nonchè dell'esame di tale domanda presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La prego altresì, signor Presidente, di voler sollecitare l'intervento dei competenti organi della iniziativa disciplinare, affinché sul caso sia fatta piena luce.

Da parte mia, intanto, mi pregio consegnare alla Segreteria generale del Senato copia degli atti da me citati che dimostrano — lo ripeto — l'assoluta illegittimità di quanto chiesto dal procuratore della Repubblica di Caltanissetta.

La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Signor senatore, la dichiarazione da lei resa, di cui prendo atto, pone in luce — e me ne duole — comportamenti di uffici giudiziari improntati a deplorabile superficialità ed obiettivamente non conformi al rispetto che si deve alle istituzioni rappresentative e anche al semplice cittadino.

Sull'episodio da lei denunciato è pervenuta, in data 6 febbraio 1985, alla Presidenza del Senato, una comunicazione dalla Procura della Repubblica, presso il tribunale di Caltanissetta che conclude testualmente: «Constatato oggi che il processo pendente ha imputazione identica a quello già definito con la sentenza assolutoria suddetta (che ne costituiva duplicato), si è formulata richiesta al tribunale per la declaratoria di improcedibilità ex articolo 90, codice di procedura pena-

le, con revoca della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata il 13 dicembre 1984».

In attesa della rituale comunicazione del Ministro di grazia e giustizia, dispongo che la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio non venga stampata e distribuita e non sia deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,25*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari